



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE


(PROVINCIA DI AVELLINO)

Aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale di Santo Stefano del Sole

(L. 447/95)

DETERMINAZIONE N. 22 del 17/11/2016

Prot. 737/as/06



Normativa di attuazione

Elaborato

ZA.n

Responsabile del procedimento U.T.C.
ing. Aniello Sorice

Tecnico competente in acustica ambientale
per. ind. Ciro Nappa

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio

L'azione amministrativa del Comune di Santo Stefano del Sole è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

La finalità della Classificazione acustica è quella di perseguire un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi in genere, determinando un coordinamento tra gli strumenti urbanistici di cui le amministrazioni si sono dotate sia relativamente all'uso reale del territorio, sia rispetto alle previsioni di piano. Essa è pertanto uno strumento di sintesi tra lo stato esistente e le previsioni urbanistiche future, che intende coordinare gli interventi sul territorio per consentire il raggiungimento di una sempre maggiore tutela dall'inquinamento acustico.

Attraverso la suddivisione del territorio comunale nelle prime cinque classi acustiche definite dal D.P.C.M. 14.11.1997, all'interno delle quali sono stabiliti i limiti di rumorosità in funzione delle rispettive destinazioni d'uso presenti sul territorio, la Classificazione acustica consente:

- di stabilire, per le aree attualmente edificate, i limiti che devono essere rispettati al fine di garantire un adeguato livello di benessere acustico permettendo, con l'ausilio della mappatura acustica (ai sensi del D.Lgs. 194/05), l'individuazione delle aree caratterizzate da una situazione di criticità acustica sulle quali intervenire mediante i Piani d'azione;
- di garantire una corretta pianificazione delle aree di nuova edificazione evitando così, per le future aree di espansione, l'insorgenza di criticità acustiche.

Quanto sopra evidenzia l'importanza che assume la Classificazione acustica nella pianificazione e nella gestione del territorio, e come le tematiche legate al clima acustico debbano essere tenute in debita considerazione nell'elaborazione dei piani e degli strumenti di governo del territorio di competenza dell'Amministrazione comunale, al fine di garantire il raggiungimento di adeguati livelli di sostenibilità ambientale sul territorio.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico normativo, parte integrante della Classificazione acustica, dove sono definiti le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti.

I valori limite indicati dalla Classificazione acustica costituiscono il riferimento del clima acustico per i progetti di trasformazione del territorio, per i progetti di risanamento del clima acustico che saranno redatti a cura del Comune nell'ambito dell'eventuale proprio piano di risanamento, dai gestori di infrastrutture di trasporto e, in generale, dai soggetti responsabili di inquinamento acustico.

Il documento si rifà direttamente alle indicazioni contenute nella Deliberazione di G.R. n. 2436 del 01 agosto 2003 "*Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida regionali*".

Ai fini dell'individuazione dei:

- *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *valori limite assoluti di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- *valori limite differenziali di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

- *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti;

così come definiti dall'art.2 comma 1 e), f), g), h) e comma 3 a), b) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, stabiliti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e riportati in Appendice alla presente Normativa di Attuazione, il territorio del Comune di Santo Stefano del Sole è suddiviso in zone corrispondenti alle seguenti definizioni.

CLASSE I

Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la fruizione.

Tali aree sono suddivise in tre sottoclassi:

I-a: plessi ospedalieri (attualmente non presenti sul territorio del comune);

I-b: plessi scolastici;

I-c: aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza. Cimitero comunale.

CLASSE II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da una presenza abitativa sparsa.

Aree residenziali rurali o incluse in zone di elevato pregio ambientale.

Aree di interesse turistico-paesaggistico.

Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura.

CLASSE III

Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree con limitata presenza di piccole industrie; aree in prossimità della viabilità primaria.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni.

Sono parte integrante della Classificazione acustica gli elaborati di seguito riportati.

- Classificazione acustica: cartografia, in scala 1:10.000 e 1:5000, riportante la classificazione acustica dello stato attuale.
- Relazione tecnica, in cui sono specificate in modo dettagliato le modalità seguite per la redazione della Classificazione acustica.

- Norme tecniche di attuazione, finalizzate a regolamentare le zone particolari (eventuali aree di cava, aree militari, ecc.), gestire le trasformazioni territoriali, nonché a regolare le modalità per l'aggiornamento della Classificazione acustica.

Ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 2436 del 01 agosto 2003, la proposta di piano di zonizzazione, redatta secondo gli indirizzi contenuti nel presente elaborato, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Copia della relativa delibera consiliare deve essere inviata, entro i successivi trenta giorni, alla Regione Campania, Settore Tutela dell'Ambiente, per le funzioni regionali di indirizzo e coordinamento.

Art. 2

Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui all'art.1 delle norme di attuazione;
- costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico di cui all'art.7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed al successivo D.P.C.M. del 14 novembre 1997 art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel Piano di Zonizzazione Acustica;
- consentire l'individuazione delle priorità di intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3

Effetti dell'adozione della zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

L'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Santo Stefano del Sole i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

A far tempo dall'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG ed ai relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di benessere acustico prescritti dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 4

Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica

La zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (ad esempio: densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono tenere in considerazione eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al P.U.C., la zonizzazione acustica viene revisionata contestualmente sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo oggetto delle varianti ed alle definizioni di classe di cui all'art.1 delle presenti norme di attuazione.

Per le zone soggette a Piani Esecutivi, l'approvazione di questi ultimi è subordinata alla determinazione della eventuale nuova zonizzazione acustica sulla base della prevista destinazione d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la zonizzazione acustica viene aggiornata automaticamente se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui intervenga una variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

CAPO II

NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 5

Rispetto dei limiti

Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario o gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

- impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore (ad esempio: gruppi elettrogeni, unità esterne di climatizzazione ecc.);
- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività professionali;
- attività agricole;
- parcheggi;
- aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- aree adibite ad attività sportive e ricreative,

deve rispettare:

- 1) i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", misurati in prossimità della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone adottata dal Comune di Santo Stefano del Sole;
- 2) i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la *classificazione in zone* adottata dal Comune di Santo Stefano del Sole;
- 3) i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, i valori limiti assoluti di emissione ed immissione, di cui alle Tabelle B e C allegata al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limiti assoluti di immissione.

Come previsto dal citato D.P.C.M., i valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come classe VI (non presenti nel Comune) e per la rumorosità prodotta:

- da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 6

Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico

1. L'allocazione nel patrimonio esistente delle attività a maggiore impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali deve essere improntata alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le attività artigianali particolarmente a rischio rumore devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) deve avvenire in edifici con limitata presenza di funzioni residenziali.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta dell'attività primaria, sia quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo notturno.

Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è prevista l'attività e per le zone limitrofe.

Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio: piste di kart, tiro al piattello ecc.) dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali, anche di tipo rurale.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto l'insediamento e per le zone limitrofe.

2. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del d.P.R. 227/11, "fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali". In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2 del citato d.P.R.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1 del d.P.R. 227/11 (All. B)

1	Attività alberghiera
2	Attività agro-turistica
3	Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
4	Attività ricreative
5	Attività turistica
6	Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco
7	Attività culturale
8	Attività operanti nel settore dello spettacolo
9	Palestre
10	Stabilimenti balneari
11	Agenzie di viaggio
12	Sale da gioco
13	Attività di supporto alle imprese
14	Call center
15	Attività di intermediazione monetaria
16	Attività di intermediazione finanziaria
17	Attività di intermediazione Immobiliare
18	Attività di intermediazione Assicurativa
19	Attività di informatica – software
20	Attività di informatica – house
21	Attività di informatica – internet point
22	Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
23	Istituti di bellezza
24	Estetica
25	Centro massaggi e solarium
26	Piercing e tatuaggi
27	Laboratori veterinari
28	Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca
29	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
31	Lavanderie e stirerie
32	Attività di vendita al dettaglio di generi vari
33	Laboratori artigianali per la produzione di dolci
34	Laboratori artigianali per la produzione di gelati
35	Laboratori artigianali per la produzione di pane
36	Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
37	Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
39	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
40	Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
41	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
42	Liuteria
43	Laboratori di restauro artistico
44	Riparazione di beni di consumo
45	Ottici
46	Fotografi
47	Grafici

Legenda colori

Attività escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Attività escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 a condizione che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

Art. 7

Documentazione acustico da presentare in allegato alle istanze di titoli abilitativi

1. Le domande per il rilascio di titoli abilitativi devono contenere la documentazione di cui alla modulistica emanata dalla Regione Campania con Decreto dirigenziale del 2 aprile 2015, n. 17 e s.m.i.
2. Nella fattispecie, la documentazione prevista è quella della tabella seguente, salve modifiche e integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento.
3. In caso di CIL o CILA, la medesima documentazione eventualmente necessaria a seconda dei casi indicati in tabella, dovrà essere trattenuta, a disposizione dell'Autorità di controllo, dal titolare dell'attività o dal proprietario.

Titolo abilitativo	Caso	Documentazione da allegare alla richiesta
Permesso di costruire (PdC) e Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4, della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.	Documentazione di impatto acustico
	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della l. n.447/1995.	Valutazione previsionale di clima acustico
	Se l'intervento riguarda nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a documentazione di impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 2, L. N.447/95, ma rispettano i requisiti di protezione acustica: art. 8, comma 3-bis, della L. N. 447/1995	Autocertificazione del tecnico abilitato
	Se l'intervento, rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n.227 del 2011, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali,ma rispettano i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n.14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 1, dPR 227/2011; ovvero se l'intervento non rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del DPR 227 del 2011, e rispetta i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n.14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 2, dPR 227/2011	Dichiarazione sostitutiva

Art. 8

Relazione da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo

Contestualmente alla istanza di titoli abilitativi per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) di:

- 1) scuole ed asili nido;
- 2) ospedali;
- 3) case di cura e riposo;
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o a strutture di cui all'art.7,

in condizioni di particolare complessità o rischio potrà essere richiesta una valutazione previsionale del clima acustico, redatta da un professionista abilitato, iscritto nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale, che dovrà contenere:

- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”* e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l'esposizione al rumore negli insediamenti da realizzare.

Art. 9

Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto

È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari di eventuali iniziative relative alla progettazione ed alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel Comune di Santo Stefano del Sole, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta dei materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. In condizioni di particolare complessità o rischio, potrà essere richiesta la relazione di impatto acustico, redatta da un professionista abilitato, iscritto nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto, dovrà contenere:

- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, delle percentuali di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto;
- d) la verifica del rispetto dei limiti sonori massimi stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n. 447 del 26.10.1995 all'interno delle fasce di rispetto della specifica infrastruttura;
- e) la verifica dei limiti massimi e di qualità di zona previsti dalla zonizzazione acustica al di fuori delle fasce di rispetto definite dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- f) la proposta di dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti dell'inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree confinanti, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla descrizione dettagliata di detti dispositivi.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE

Art. 10

Declaratoria di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in un strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Per tali attività l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una deroga rispetto ai valori limiti di emissione ed ai valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" se sono rispettati gli adempimenti e le prescrizioni riportati nei successivi articoli.

Art. 11

Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla specifica autorizzazione, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate.

Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'apertura di cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree classificate I, II, III e IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere fisse) è subordinata al preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente la descrizione del tipo di macchine di cui si prevede l'impiego e la loro collocazione all'interno del cantiere; la presenza di eventuali schermature acustiche; la durata temporale del cantiere; il numero di ore giornaliere di apertura del cantiere; il livello della pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento di un livello equivalente, riferito all'orario di apertura del cantiere, di 70 dB(A) ovvero, riferito al tempo di funzionamento di una singola macchina e/o alla durata di una singola operazione rumorosa, di 90 dB(A) in facciata degli edifici residenziali esposti, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel presente articolo. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre della sospensione dei lavori nel caso in cui fossero accertate le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto nel presente articolo.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Art. 12

Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile, secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga e comunque lontane da aree classificate I-b (zone scolastiche) o in date o orari di cessata attività didattica.

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda 5 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco di un bimestre.

L'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere interrotto in periodo notturno entro le ore 24.00 e deve comunque garantire:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 75 dB(A) misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
2. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

Manifestazioni all'aperto o in strutture precarie di durata superiore a 3 giorni anche non consecutivi nell'arco di un bimestre, dovranno ottenere formale autorizzazione dal Comune di Santo Stefano del Sole previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

Tale relazione, redatta da un professionista abilitato, iscritto nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale, dovrà contenere la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di manifestazione, la perimetrazione dell'area interessata alla manifestazione, la durata temporale della manifestazione, una attestazione che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo a:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 80 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area interessata dalla manifestazione;
2. un livello equivalente sonoro non superiore a 70 dB(A) misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
3. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

L'impiego delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno entro le ore 24.00. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serata musicale, karaoke, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.) con tutte le limitazioni sopra indicate.

Art. 13

Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti o trombe esponenziali: l'impiego di altoparlanti o trombe esponenziali installati su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 m dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Allarmi antifurto: i sistemi di antintrusione dotati di segnalatori acustici esterni con potenza acustica ≥ 80 dB(A) misurata ad 1 m non sono ammessi; sono ammessi quelli con potenza acustica inferiore al suddetto limite e/o dotati di identificazione con lampeggiante rosso o arancione, purché dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 min. Nel caso di sistemi di antintrusione installati su veicoli l'emissione sonora delle eventuali segnalazioni deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 60 s.

In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente o da remoto.

Art. 14

Prescrizioni per la eventuale coltivazione delle cave di materiali

All'eventuale piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato iscritto nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale che dovrà contenere:

- 1) l'ubicazione della cava, delle sorgenti sonore e degli edifici abitati in prossimità;
- 2) la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore;
- 3) la stima dei livelli sonori più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

In presenza di edifici l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 200 m dagli edifici effettivamente abitati; in tal caso sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere realizzato preventivamente un argine di contenimento del rumore di altezza minima tale da garantire un livello equivalente non superiore a 60 dB(A) in corrispondenza delle facciate degli edifici e in riferimento alla giornata di attività della cava.

Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che, per particolari accorgimenti nella realizzazione del cantiere, sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.

Tutte le macchine escavatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge in termini di rumorosità massima ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati dispositivi protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso.

Nuove autorizzazioni alla coltivazione di cave non potranno comunque essere concesse in aree di Classe I.

Art. 15

Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate i motori di trazione e i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere tenuti spenti.

I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.

Capo IV

Norme transitorie

Art. 16

Aree soggette a variazione di destinazione d'uso secondo la strumentazione urbanistica in itinere

La classificazione delle aree è stata realizzata in coerenza con la destinazione d'uso attuale tenuto conto della ipotesi del P.U.C. in itinere; eventuali variazioni di destinazioni d'uso saranno disciplinate ai sensi del precedente art. 4.

Capo V

Vigilanza e sanzioni

Art. 17

Vigilanza e controlli

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica è esercitata dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale nei termini e nei modi previsti dalla Legge 26-10-1995, n. 447, ovvero, dal comando di Polizia Locale per il rilevamento della rumorosità proveniente da immobili o emessa dai veicoli sul territorio, nei modi previsti dal nuovo Codice della Strada.
Qualora l'ufficio tecnico o la polizia locale non fossero dotati delle professionalità o della strumentazione tecnica previste dalla normativa vigente per la valutazione e il rilevamento delle fonti rumorose, l'amministrazione comunale, può disporre di incaricare un consulente esterno iscritto in un *albo professionale e nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale*, da affiancare temporaneamente alle attività istruttorie d'ufficio.
2. Ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine. In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività, ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

3. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 della Legge 26-10-1995, n. 447, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 18

Sanzioni amministrative

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

1. fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della Legge 26-10-1995, n. 447, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1'032,91 a € 10'329,14;
2. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2 comma 1 lettere e) e f) della Legge 26-10-1995, n. 447 fissati dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, e pertanto violi l'art.5 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5'164,57;
3. chiunque violi i regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge 26-10-1995, n. 447, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10'329,14.

Le violazioni relative al superamento dei limiti sonori emessi dai veicoli circolanti sul territorio comunale sono sanzionate dalla Polizia Locale secondo quanto previsto dai relativi articoli vigenti del codice della Strada.

APPENDICE

Tabelle Allegate al D.P.C.M. del 14 novembre 1997
 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Tabella B- Valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A) (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 ÷ 22.00) L_{Aeq} [dB(A)]	Notturno (22.00 ÷ 06.00) L_{Aeq} [dB(A)]
Classe I. Aree particolarmente protette.	45	35
Classe II. Aree prevalentemente residenziali.	50	40
Classe III. Aree di tipo misto.	55	45
Classe IV. Aree di intensa attività umana.	60	50
Classe V. Aree prevalentemente industriali.	65	55
Classe VI, Aree esclusivamente industriali.	65	65

Tabella C- Valori limite di immissione - L_{eq} in dB(A) (art.3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 ÷ 22.00) L_{Aeq} [dB(A)]	Notturno (22.00 ÷ 06.00) L_{Aeq} [dB(A)]
Classe I. Aree particolarmente protette.	50	40
Classe II. Aree prevalentemente residenziali.	55	45
Classe III. Aree di tipo misto.	60	50
Classe IV. Aree di intensa attività umana.	65	55
Classe V. Aree prevalentemente industriali.	70	60
Classe VI, Aree esclusivamente industriali.	70	70

Tabella D - Valori di qualità - L_{eq} in dB(A) (art.7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 ÷ 22.00) L_{Aeq} [dB(A)]	Notturno (22.00 ÷ 06.00) L_{Aeq} [dB(A)]
Classe I. Aree particolarmente protette.	47	37
Classe II. Aree prevalentemente residenziali.	52	42
Classe III. Aree di tipo misto.	57	47
Classe IV. Aree di intensa attività umana.	62	52
Classe V. Aree prevalentemente industriali.	67	57
Classe VI, Aree esclusivamente industriali.	70	70

Per quanto attiene ai valori di attenzione, il D.P.C.M. del 14.11.1997 stabilisce che essi devono assumere i valori riportati nella Tabella C aumentati di 10 dB nel periodo diurno e di 5 dB nel periodo notturno se riferiti ad un'ora. Se relativi ai tempi di riferimento, devono assumere i valori riportati nella Tabella C.

SOMMARIO

CAPO I.....	2
PRINCIPI GENERALI	2
ART. 1	2
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	2
FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	4
ART. 3	4
EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA	4
ART. 4	4
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	4
CAPO II	5
NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	5
ART. 5	5
RISPETTO DEI LIMITI.....	5
ART. 6	6
LIMITI ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER ATTIVITÀ, FUNZIONI E/O PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DAR LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO..	6
ART. 7	8
DOCUMENTAZIONE ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI TITOLI ABILITATIVI.	8
ART. 8	8
RELAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	8
ART. 9	9
RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE AI PROGETTI DI OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	9
CAPO III.....	10
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE.....	10
ART. 10	10
DECLARATORIA DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA.....	10
ART. 11	10
PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	10
ART. 12	11
PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI.....	11
ART. 13	12
PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE RUMOROSE CON CARATTERE TEMPORANEO.....	12
ART. 14	12
PRESCRIZIONI PER LA EVENTUALE COLTIVAZIONE DELLE CAVE DI MATERIALI.....	12
ART. 15	13
PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	13
CAPO IV	13
NORME TRANSITORIE	13
ART. 16	13

AREE SOGGETTE A VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO SECONDO LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA IN ITINERE	13
CAPO V	13
VIGILANZA E SANZIONI.....	13
ART. 17	13
VIGILANZA E CONTROLLI	13
ART. 18.....	14
SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	14
APPENDICE	15